

Regolamento Sociale Generale



Organizzazione Nazionale
Volontariato
“Giubbe d’Italia”

Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia

REGOLAMENTO SOCIALE

Titolo I° Emblemi sociali

Art. 1

BANDIERA SOCIALE

La bandiera sociale della Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia reca uno scudo con fondo arancione raffigurante un'aquila con in petto le iniziali "G I" sovrastate dal tricolore. Sopra l'aquila la scritta "VOLONTARIATO" e sotto "GIUBBE D'ITALIA".

Questo rappresenta lo stemma dell'Organizzazione.

L'asta della bandiera è di metallo.

La bandiera sarà esposta all'esterno delle sezioni siano esse comunali, provinciali, regionali o nazionale:

- Tutte le domeniche;
- Il _____ data della fondazione dell'Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia;
- Tutte le festività nazionali, in tali occasioni è affiancata dalla bandiera nazionale e dalla bandiera dell'Europa Unita;
- Nei giorni d'Assemblea;
- In tutte le manifestazioni che il Consiglio Direttivo, di volta in volta, riterrà opportuna;
- A mezz'asta e adornata di nastro nero delle dimensioni di 4 cm in occasione di lutti sociali, cittadini e nazionali.

La bandiera sociale sarà esposta in permanenza nella sala del Consiglio Direttivo a simboleggiare l'esistenza dell'Organizzazione.

Art. 2

SIGILLO SOCIALE

Il sigillo sociale a tampone, è a forma rotonda; tutto intorno reca la scritta "Volontariato Giubbe d'Italia" e al centro lo stemma dell'Organizzazione.

Il sigillo è custodito dal Segretario nella sala della Presidenza.

Art. 3

DISTINTIVO SOCIALE

Il distintivo sociale è a forma circolare, delle dimensioni di cm 8 di diametro, in campo bianco con bordatura di 3mm in arancio, con la dicitura in blu "Volontariato Giubbe d'Italia" e, al centro, lo stemma dell'Organizzazione.

Titolo II°

Organizzazione sociale

Capo I°

Soci e divisa

Art. 4

SOCI

I soci dell'Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia si dividono nelle seguenti categorie:

Fondatori: sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Organizzazione e della singola sezione.

Ordinari: sono coloro che abbiano compiuto il 18° anno d'età e che si assumono l'obbligo di prestare tutti i servizi di soccorso e d'assistenza.

Benemeriti: sono portati all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, i soci che per atti di coraggio in particolari servizi di pronto soccorso ed in occasioni di pubbliche calamità, abbiano fatto riflettere il nome dell'Istituzione.

Il Consiglio Direttivo Comunale potrà pure proporre all'Assemblea di conferire il titolo di socio benemerito a chi si sia reso meritevole di tale onorifica distinzione per l'azione svolta nel campo amministrativo o sociale o per benefiche prestazioni svolte a favore dell'Organizzazione.

Onorari: sono nominati soci onorari coloro (persone o enti) che con opere d'elargizione, hanno contribuito allo sviluppo e al potenziamento dell'Organizzazione. Sono nominati secondo quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto. Essi non sono tenuti al pagamento d'alcuna quota sociale e non hanno diritto a prendere parte alle Assemblee né a votare e ad essere eletti nelle cariche sociali. L'onorificenza va consegnata in una data stabilita dal Consiglio Direttivo Comunale di concerto con l'Assemblea dei soci.

Junior: i giovani che, non compiuto il 18° anno d'età, possono far parte dell'Organizzazione. Essi possono prestare servizio se maggiori d'anni 16, non più di uno per squadra e sotto la responsabilità del caposquadra.

I soci junior non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono partecipare alle elezioni per le cariche sociali.

È ammesso il passaggio di categoria da socio fondatore, effettivo o sanitario a socio contribuente, purché sia presentata regolare istanza e questa sia approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

DOMANDA D'AMMISSIONE

Per far parte dell'Organizzazione è necessario presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dalla Segreteria, compilato in tutte le sue parti. In calce alla domanda dovrà essere apposta la firma per esteso e leggibile del richiedente.

1. Dovranno essere prodotti tutti i certificati richiesti dal Consiglio Direttivo;
2. La domanda dovrà essere firmata preferibilmente da un socio presentatore in regola con la quota sociale, che effettivamente conosca i candidati;
3. Unitamente alla domanda dovrà essere versata la quota sociale;
4. Per i soci junior, la domanda dovrà recare l'autorizzazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci;
5. Una copia della richiesta d'ammissione non contenente i dati personali sarà affissa, a cura della Segreteria, all'albo sociale per almeno quindici giorni.
6. Saranno prese in considerazione dal Consiglio Direttivo Comunale eventuali opposizioni a nuove ammissioni, purché firmate da soci che non siano junior o onorari. Le opposizioni dovranno essere fondate su ragioni di moralità, onestà e decoro. Comunque, l'ammissione a socio è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale ha diritto di veto;
7. Gli ammessi dovranno munirsi, a proprie spese, del distintivo sociale e della tessera nonché di copia dello Statuto e del Regolamento Sociale Generale. L'importo da pagarsi sarà determinato dal Consiglio Direttivo Comunale in rapporto ai prezzi di fornitura. Così pure sarà fissato, di volta in volta, l'importo della quota d'ammissione di competenza della sezione comunale e il contributo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La Segreteria disporrà che una distinta con gli importi dei contributi da pagare, sia esposta permanentemente all'albo sociale;

Art. 6

DECADENZA DALLA QUALITÀ' DI SOCIO

Quei soci che alla scadenza del mese di Luglio non avranno ottemperato al pagamento della quota annuale, saranno dichiarati decaduti. Nella seduta d'Agosto il Consiglio Direttivo dichiarerà decaduti quei soci che non hanno ancora versato la quota annuale.

Il Consiglio Direttivo non accetta reclami, non dà corso a domande a quei soci che non siano in regola con i pagamenti delle quote sociali.

I soci come sopra dichiarati decaduti potranno essere riammessi previa domanda motivata entro al

fine d'Agosto, indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibera in proposito, caso per caso, anche le modalità di riammissione.

Art. 7

DIVISA SOCIALE

In tutti i servizi e a manifestazioni varie, è obbligatorio indossare la divisa sociale. Qualora partecipino a servizi di rappresentanza i componenti del Consiglio Direttivo sono esentati da tale obbligo e dovranno indossare la divisa di rappresentanza.

L'Organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora i soci arbitrariamente prestino servizio senza la divisa loro assegnata in dotazione.

Sulla divisa sono d'ordine le seguenti distinzioni:

- Il tesserino identificativo;
- Per il Coordinatore: la scritta "*Coordinatore*";
- Per il Vice Coordinatore: la scritta "*Vice Coordinatore*";
- Per i medici: la scritta "*Medico*"
- Per gli infermieri: la scritta "*Infermiere*";

Il corpo soci volontari avrà una divisa che sarà indicata dal Consiglio Direttivo.

Titolo III°

Organi Sociali

Capo I°

Assemblea

Art. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale dei soci ha luogo ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale.

L'ordine del giorno, la data e ora di convocazione verranno esposti nell'albo sociale almeno 14 giorni prima della data fissata. Nell'ordine del giorno deve sempre essere inserita la voce "varie ed eventuali".

L'avvenuta convocazione dell'Assemblea sarà comunicata ai soci, osservando il termine suddetto, mediante il mezzo più diretto che dia certezza dell'avvenuto recapito al destinatario.

Per la partecipazione alle assemblee, si applicano le norme statutarie (art. 9).

Art. 9

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le assemblee straordinarie dei soci sono decise da Consiglio Direttivo Comunale, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci in regola con la quota sociale, i quali dovranno presentare al C.D.C, l'ordine del giorno da discutere.

Art. 10

ASSEMBLEA REGIONALE E NAZIONALE

Le norme di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Sociale Generale si applicano alle Assemblee Comunali, composte da tutti i soci della Sezione Comunale in regola con le quote sociali che abbiano diritto, secondo le regole stabilite dallo Statuto Sociale, di prendervi parte, alle Assemblee Regionali, composte dai Coordinatori delle Sezioni Comunali presenti nella Regione di riferimento, e alle Assemblee Nazionali, composte dai da tutti i Coordinatori Comunali (in assenza dei Coordinatori Regionali), esistenti nel territorio nazionale, dai Consiglieri Nazionali, dal Coordinatore Nazionale e dal Vice-Coordinatore Nazionale.

Capo II°
Norme elettorali

Art. 11
ELEZIONE

A chiarimento dell'articolo 9 dello Statuto Sociale, si precisa che l'Assemblea dei soci nomina una commissione elettorale composta da n. 4 soci con almeno un anno d'anzianità sociale.

I suddetti membri non potranno far parte della lista elettorale e diventano automaticamente scrutatori. I Componenti, entro due giorni dalla loro nomina, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente. In difetto, le funzioni di Presidente e Vice Presidente sono assunte dai componenti nominati, secondo l'ordine di anzianità sociale effettiva.

Le elezioni degli organi si svolgeranno su indicazioni del Consiglio Direttivo uscente e preferibilmente la domenica.

Art. 12
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale redige il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, proclamando gli eletti.

Avverso le operazioni di voto e di scrutinio, nel termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione, i candidati possono presentare opposizioni alla Commissione.

Il giudizio della Commissione elettorale sulle opposizioni è insindacabile.

Con la proclamazione degli eletti o con la decisione delle eventuali opposizioni, la commissione elettorale si scioglie.

Capo III°
Norme specifiche per l'elezione del Coordinatore Regionale e Nazionale

Nel caso di rinnovo del Consiglio Regionale e Nazionale ciascun candidato nel modulo di candidatura dovrà indicare se intende proporsi per il solo Consiglio o anche come Coordinatore.

Le votazioni, quindi, avverranno con le modalità indicate nell'articolo 12 del presente Regolamento ma le schede dovranno contenere sezioni separate per l'espressione di voto che riguarda il Coordinatore.

La Commissione Elettorale dichiarerà eletto Coordinatore chi avrà ottenuto almeno la metà dei voti validi.

Qualora nessuno dei candidati all'incarico di Coordinatore ottenga il predetto quorum si farà luogo a ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; il ballottaggio avverrà al più tardi entro quindici giorni dalla prima votazione.

Capo IV°
Cariche sociali
Paragrafo I°
Cariche sociali in generale

Art. 13
CARICHE SOCIALI

Nessuna carica può essere assegnata a soci che abbiano un'anzianità inferiore a quella prevista dallo Statuto.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Comunale dovranno avere un'anzianità sociale non inferiore ad anni due.

Nessun componente degli organi sociali può essere messo sotto accusa dinanzi la Commissione di Disciplina **per i voti dati e le opinioni espresse** nell'esercizio delle sue funzioni, se non previa autorizzazione dell'organo di cui fa parte.

I **4/5** dei soci che godono dei diritti sociali possono, con richiesta motivata, chiedere lo scioglimento di tutti o solo di alcuni organi sociali chiedendo contestualmente la fissazione dell'Assemblea dei

Soci per espletare l'iter per l'elezione degli organi decaduti. Su tale richiesta decide il Consiglio Direttivo. La decisione è sindacabile dinanzi l'Assemblea dei soci.

Paragrafo II°
Il Consiglio Direttivo
Sezione I°
Consiglio Direttivo Comunale

Art. 14

IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

Il Consiglio Direttivo Comunale è eletto secondo l'articolo 10 dello Statuto Sociale. Esso dura in carica tre anni. I membri possono essere rieletti.

Nella seduta d'insediamento il Consiglio elegge fra i suoi membri il Coordinatore Comunale; le altre cariche sono assegnate dal Coordinatore.

Possono essere eletti Consiglieri tutti coloro che abbiano un'anzianità sociale di almeno un anno ad esclusione dei soci junior ed onorari.

In caso di dimissione, il Consigliere è surrogato con il primo dei non eletti.

La sostituzione dei Consiglieri dimissionari, originariamente eletti, è consentita fino ad un massimo di 3 componenti anche in diversi periodi, oltre i quali si procederà a nuove elezioni.

Art. 15

IL COORDINATORE COMUNALE

Il Coordinatore, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo Comunale e dell'Assemblea Comunale, ha la rappresentanza legale della sezione comunale come stabilito dall'art. 10 – Sezione 1 dello Statuto Sociale.

Egli:

1. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Comunale;
2. Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, previo accordo con i Consiglieri;
- 3.—Firma i mandati di pagamento e gli ordini d'esazione;
4. Collabora con le autorità comunali per la soluzione dei problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione civile locale e della pubblica assistenza;
5. Promuove l'autorizzazione, come previsto dalle vigenti disposizioni, per gli acquisti, le donazioni ed i lasciti di qualsiasi natura che importino l'aumento di patrimonio per la sezione comunale;
6. Propone agli organismi superiori lo scioglimento del Consiglio Direttivo Comunale, provvedendo per la relativa gestione commissariale, quando accerta l'esistenza di gravi mancanze alle norme Statutarie nonché a quelle del Regolamento Sociale Generale o alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo Comunale.
7. È autorizzato, nei casi di provata urgenza e d'accordo con l'Ufficio di Presidenza (Vice Presidente e Segretario) a prendere qualsiasi decisione, con l'obbligo però di informare il Consiglio Direttivo Comunale per sottoporre a convalida le eventuali decisioni prese, entro quindici giorni. Il Consiglio Direttivo Comunale decide in merito qualora non approvi le decisioni prese dal Presidente.
8. Svolge altresì i compiti dell'Addetto Pubbliche Relazioni nei Consigli Direttivi Comunali formati da cinque componenti.

Art. 16

IL VICE COORDINATORE COMUNALE

Il Vice Coordinatore, che è un consigliere, sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento, e quando ne sia dallo stesso delegato.

Svolge altresì i compiti del Segretario nei Consigli Direttivi Comunali formati da cinque componenti.

Art. 17
SEGRETARIO

Il Segretario deve provvedere alla tenuta:

1. Del libro verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci;
2. Del registro "Protocollo" per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza;
3. Degli atti inerenti la gestione amministrativa ed economica dall'Organizzazione;
4. Del libro matricola dei soci;
5. Dello schedario.

Deve essere scelta fra i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.

Art. 18
TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo Comunale tra uno dei suoi membri.

Il Tesoriere è responsabile delle somme di pertinenza della sezione comunale da lui riscosse e a lui affidate e ne risponde legalmente.

È tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo Comunale, Regionale e Nazionale; del Coordinatore Comunale, Regionale e Nazionale; del Collegio dei Revisori dei Conti Comunale, Regionale e Nazionale.

Provvede alla tenuta del libro Mastro e degli altri documenti contabili inerenti l'amministrazione sociale.

Le somme saranno versate presso degli istituti di credito, indicati dal Consiglio Direttivo Comunale.

Il conto gestito del Tesoriere avrà a due firme depositate (Coordinatore, e Tesoriere o delegato). Per i prelievi, gli assegni dovranno portare la firma del Coordinatore o in alternativa quella del Tesoriere o delegato.

Il Tesoriere, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Comunale riterrà opportuno, durante la seduta presenterà al Consiglio Direttivo Comunale il libro cassa e i libretti di deposito bancario.

Art. 19
ECONOMO

L'Economo tiene l'inventario di tutto il materiale sociale e ne sorveglia la manutenzione; controlla le spese e le fatture e provvede alle piccole spese, portandole all'approvazione del Consiglio Direttivo Comunale.

L'Economo dovrà provvedere alla compilazione della lista dei fornitori di fiducia di materiale occorrente e prima d'ogni spesa interpellare più persone o ditte e scegliere i più convenienti economicamente, tenendo presente in particolare modo, ubicazione e serietà della ditta o persona fornitrice.

La carica prevista dal presente articolo può essere ricoperta da un socio scelto di fiducia dal Consiglio Direttivo Comunale o dal Tesoriere.

Art. 20
RESPONSABILE DEI MEZZI

Il responsabile dei mezzi deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo Comunale.

Il responsabile ai mezzi ed al materiale in uso al servizio, sorveglia che i mezzi siano sempre in perfetta efficienza, ne controlla eventuali riparazioni da effettuare, segnalate dai soci, e, se riconosciute urgenti, provvederà in merito informando nello stesso tempo il C.D.C. nel modo più diretto. Lo stesso potrà avvalersi della collaborazione di un relatore tecnico, scelto tra i soci, per la migliore tenuta dei mezzi meccanici e provvederà ad accertare l'idoneità degli autisti volontari.

Il Responsabile ai mezzi, che deve essere un consigliere, fa parte di diritto delle commissioni tecniche.

Art. 21
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile dei Servizi deve essere preferibilmente un Consigliere del C.D.C.

Egli ha la responsabilità del funzionamento dei servizi di protezione civile, pronto soccorso, d'assistenza; sorveglia il mantenimento della disciplina e del contegno dei soci, forma le squadre per determinati servizi.

Art. 22

RIELEZIONE DELLE CARICHE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Su richiesta di $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri si procederà ad una rielezione delle cariche previste dagli articoli 11-18 del presente Regolamento Sociale Generale.

Art. 23

SEZIONE DISTACCATA COMUNALE

Il Consiglio Direttivo Comunale laddove ne ravvisi la necessità e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può istituire all'interno dello stesso comune o aria metropolitana sezioni distaccate.

Per ogni sezione distaccata il Consiglio Direttivo Comunale nomina un consigliere delegato.

Le sezioni dipendono amministrativamente dal Consiglio Direttivo Comunale cui è demandata la podestà della loro costituzione o eliminazione e, pertanto, non possono avere patrimonio proprio.

Le sezioni distaccate, che costituiscono parte integrante ed indivisibile dell'Istituzione, sono soggette allo Statuto e al presente Regolamento Sociale Generale.

Poiché non possono avere patrimonio proprio, tutti i materiali occorrenti al loro funzionamento (automezzi, mobili, effetti, biancheria, ecc.) sono loro assegnati in temporanea dotazione e sempre revocabili, dal Consiglio Direttivo Comunale.

Le sezioni sono rette da un consigliere caposezione, coadiuvato da un vice capo sezione e da collaboratori dallo stesso scelti che entrano in carica dopo la ratifica del Consiglio Direttivo Comunale.

Gli scopi della sezione distaccata sono quelli propri dell'ente, ma limitati territorialmente, per i normali servizi dell'Organizzazione, alle zone di rispettiva competenza salvo l'intervento, in caso di necessità, ovunque fosse richiesta, o si rendesse necessaria, la loro opera.

Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà istituire anche sezioni culturali, sportive, ecc.

Sezione II°

Consiglio Direttivo Regionale

Art. 24

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale, eletto dall'Assemblea Regionale secondo le norme del Titolo III°, Capo II del presente Regolamento Sociale Generale, svolge le stesse funzioni del Consiglio Direttivo Comunale in ambito regionale.

Al Consiglio Direttivo Regionale sono altresì demandati i compiti di sorveglianza e controllo delle Sezioni Comunali esistenti nella Regione, informando, in caso di violazioni di regole dello Statuto e del Regolamento Sociale Generale o in caso di inadempienze di varia natura, il Consiglio Direttivo Nazionale suggerendo i provvedimenti opportuni.

Il Consiglio Direttivo Regionale nomina tra i suoi componenti il Vice Coordinatore Regionale.

In caso di necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo Regionale potrà prendere i provvedimenti del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo riferirne immediatamente col mezzo più diretto e opportuno, al Consiglio Direttivo Nazionale medesimo.

Art. 25

Coordinatore Regionale

Così come previsto dal Titolo III°, Capo III° del presente Regolamento, l'Assemblea Regionale elegge il Coordinatore Regionale.

Il Coordinatore e il Vice Coordinatore che hanno le stesse funzioni ed i medesimo compiti dei

corrispondenti organi comunali.

Il Coordinatore Regionale scegliere tra i componenti del Consiglio Regionale un Segretario.
Non si fa luogo ad attribuzione di altre specifiche cariche in seno al Consiglio Regionale.

Sezione III°

Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 26

Consiglio Direttivo Nazionale

L'Assemblea Nazionale elegge il Consiglio Direttivo Nazionale secondo le norme contenute nel Titolo III°, Capo II° del Regolamento Sociale Generale.

Spettano al Consiglio Direttivo Nazionale in ambito nazionale e internazionale i medesimi compiti del Consiglio Direttivo Comunale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale inoltre provvederà a predisporre le modifiche dello Statuto Sociale da portare in Assemblea Nazionale per l'approvazione.

Nel Consiglio Direttivo Nazionale il Coordinatore viene eletto dall'Assemblea. Le altre cariche vengono assegnate dal Coordinatore.

Le modifiche del Regolamento Sociale Generale dell'Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 27

Coordinatore Nazionale

È eletto a maggioranza dall'Assemblea Nazionale dell'Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia secondo le norme contenute nel Titolo III°, Capo III.

Il Coordinatore Nazionale scegliere tra i componenti del Consiglio Nazionale un Segretario.

Paragrafo III°

Collegio dei Revisori dei Conti

Sezione I°

Collegio dei Revisori dei Conti Comunale

Art. 28

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMUNALE

Il Collegio dei Revisori dei Conti Comunale è eletto secondo le norme stabilite dallo Statuto Sociale e quelle di cui al Titolo III°, Capi III° e IV° del presente Regolamento Sociale Generale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti Comunale è formato da tre persone d'ineccepibile moralità, con un'anzianità sociale di almeno due anni.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Comunale spetta il controllo generale dell'Organizzazione, il compito di controllare la regolarità dei bilanci, la statutarietà e la regolarità di tutti gli atti sociali. Nel caso si tratti di atti del Consiglio Direttivo Comunale il controllo avverrà sotto la visione del consigliere delegato alla redazione dell'atto che potrà fornire i dovuti chiarimenti.

Assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo Comunale qualora dallo stesso invitati.

Possono, in caso di necessità, esercitare i loro compiti anche singolarmente.

Essi rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di mancanza di uno o più Revisori dei Conti Comunale, questi verranno sostituiti dai primi non eletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti Comunale, ove ne ravvisi la necessità in ordine ai compiti di cui ai commi precedenti, può inviare rapporto scritto al comitato previsto dalla legge nonché agli organi superiori dell'Organizzazione.

Sezione II°

Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

Art. 29

Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale è composto da tre componenti con una anzianità sociale di almeno tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha, in ambito regionale, le medesime competenze e svolge gli stessi compiti del Collegio dei Revisori dei Conti Comunale.

Esso è eletto dall'Assemblea Regionale secondo le stesse norme di elezione del corrispondente organo comunale.

Sezione III°

Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto da tre componenti con una anzianità sociale di almeno tre anni.

L'Organo, eletto dall'Assemblea Nazionale, svolge le medesime funzioni e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti Comunale e Regionale in ambito nazionale e internazionale e con riferimento agli atti emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Paragrafo IV°

Commissione di Disciplina

Sezione I°

Consiglio di Disciplina Comunale

Art. 30

Consiglio di Disciplina Comunale

Il Consiglio di Disciplina Comunale è formata da tre membri.

In caso di dimissioni o prolungata indisponibilità (dichiarata dal Presidente del Consiglio di Disciplina Comunale) di un componente, verrà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti, fino al massimo di due.

Il Consiglio di Disciplina Comunale elegge un Presidente il quale nomina un Segretario, senza distinzione di titolo sociale.

In casi d'assenza del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal membro più anziano d'iscrizione all'Organizzazione.

Qualsiasi componente del Consiglio di Disciplina Comunale può deferire innanzi al Consiglio stessa quei soci che, in loro presenza, si siano resi responsabili di atti o azione per cui se ne può chiedere il deferimento (salvo quando previsto dall'art. 6 del presente Regolamento).

Come da art. 12 dello Statuto Sociale, tutti i rapporti devono pervenire al Consiglio di Disciplina Comunale che li esamina con l'osservanza delle norme seguenti:

1. I membri del Consiglio di Disciplina Comunale, nell'assumere le loro funzioni, devono obbligarsi sul loro onore a mantenere il segreto d'ufficio e firmare in proposito dichiarazione scritta. Essi dovranno esaminare con il massimo scrupolo, le eventuali mancanze compiute dai soci, ricordando sempre che costituisce obbligo d'onore giudicare gli inquisiti spogliandosi di ogni prevenzione ed amministrando la giustizia con profonda coscienza. Prima di adottare un provvedimento disciplinare a carico di inquisiti, dovranno interrogare colui che è ritenuto colpevole e dovranno esperire le indagini e/o assumere le informazioni che ogni singolo caso richiedesse;
2. Dimostrato però che gli stessi abbiano approfittato della loro carica, comminando sanzioni inadeguate, non attenendosi a quanto previsto dal precedente capoverso, saranno denunciati (al Consiglio di Disciplina Regionale e/o Nazionale) per le sanzioni del caso;
3. L'inquisito avrà la facoltà di essere assistito da un socio di sua fiducia;
4. Di ogni deliberazione dovrà essere redatto verbale vistato da tutti i componenti presenti alla

deliberazione;

5. Il Consiglio di Disciplina Comunale precederà anche contro i soci testimoni che si rendessero colpevoli di menzogna o si rivelassero reticenti;

Il Consiglio di Disciplina Comunale è convocata dal C.D.C. a mezzo del Segretario, ogni qualvolta vi siano rapporti da esaminare. Può riunirsi anche su convocazione del suo Coordinatore o su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti purché d'accordo col Presidente del Cs.D.C. L'avviso di convocazione stessa avverrà col mezzo più diretto.

Il Consiglio di Disciplina Comunale trasmetterà al Segretario il carteggio con copia del verbale di deliberazione firmato da chi ha presieduto l'adunanza. Il Segretario provvederà a dare comunicazione dell'estratto del verbale, a mezzo albo sociale e all'interessato, delle sanzioni a lui applicate.

Tutti i rapporti dovranno essere redatti in duplice copia, di cui una per conoscenza al C.D.C.

Il provvedimento del Consiglio di Disciplina Comunale è provvisoriamente esecutivo, salvo il caso il caso di impugnazione congiuntamente alla quale si chiedi espressamente di sospendere il provvedimento.

Sezione II°

Consiglio di Disciplina Regionale

Art. 31

Consiglio di Disciplina Regionale

Il Consiglio di Disciplina Regionale è composto da tre membri senza distinzione di grado e dura in carica tre anni.

Esso è eletta secondo le norme che riguardano le elezioni del Consiglio di Disciplina Comunale ed elegge nel suo seno un Presidente che nomina un Segretario; per la sostituzione dei componenti si applica quando stabilito per la Consiglio di Disciplina Comunale.

Il Consiglio di Disciplina Regionale, così come stabilito dall'art. 12, sezione 2 dello Statuto Sociale, svolge il compito di giudice d'appello avverso le decisioni delle Commissioni di Disciplina delle Sezioni Comunali esistenti nell'ambito della Regione di competenza.

Al Consiglio di Disciplina Regionale potranno appellarsi quei soci che, colpiti da provvedimento disciplinare definitivo, ritengano inesatto il provvedimento o le motivazioni del medesimo oppure qualora ritengano che il giudizio è stato affetto da una qualsiasi nullità, annullabilità, inesistenza o violazione di norme di diritto ivi compresa la mancanza di imparzialità dei giudicanti in primo grado.

Il provvedimento del Consiglio di Disciplina Comunale sarà soggetto a gravame anche laddove sia stato emanato in contrasto con le norme contenute nello Statuto Sociale e nel presente Regolamento Sociale Generale.

L'impugnazione dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal momento in cui il provvedimento disciplinare è stato comunicato al socio; trascorso detto termine il provvedimento del Consiglio di Disciplina Comunale diverrà definitivo.

Il Consiglio di Disciplina Regionale assunti tutti gli atti che riterrà opportuni e sentito, ove ritenute necessario il socio e il Presidente della Consiglio di Disciplina Comunale che ha emesso il provvedimento impugnato, emetterà il lodo entro quaranta giorni dalla conclusione delle predette attività.

Il provvedimento del Consiglio di Disciplina Regionale è definitivo ed immediatamente esecutivo tra le parti, salvo il caso di ricorso innanzi il Consiglio di Disciplina Nazionale alla quale si chiedi espressamente di sospendere il provvedimento.

Di ogni riunione si terrà processo verbale scritto e firmato da tutti i partecipanti, compresi eventuali testimoni e il socio punito nonché il Presidente del Consiglio di Disciplina Comunale ove si sia fatto luogo a sua audizione.

Il Consiglio di Disciplina Regionale decide anche in merito alle controversie insorte fra gli organi sociali regionali; qualora questi vedano coinvolto il Consiglio di Disciplina Regionale la decisione verrà assunta dal Consiglio di Disciplina Nazionale.

Il Consiglio di Disciplina Regionale decide in primo grado le controversie fra gli organi sociali che vedano coinvolto il Consiglio di Disciplina Comunale. Avverso le decisioni emesse in primo grado dal Consiglio di Disciplina Regionale si può proporre appello, negli stessi termini e modalità dell'appello proposto contro i provvedimenti del Consiglio di Disciplina Comunale, al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Per quando non previsto nel presente articolo valgono per il Consiglio di Disciplina Regionale le stesse norme che riguardano il Consiglio di Disciplina Comunale ove applicabili.

Sezione III°

Consiglio di Disciplina Nazionale

Art. 32

Consiglio di Disciplina Nazionale

L'Assemblea Nazionale provvede all'elezione del Consiglio di Disciplina Nazionale formata da tre componenti.

Essi durano in carica tre anni.

Le norme per l'elezione e per l'eventuale sostituzione dei componenti sono le medesime previste per il Consiglio di Disciplina Comunale.

Art. 33

Funzioni e compiti del Consiglio di Disciplina Nazionale

A specificazione di quando stabilito dall'art. 12, sezione 3 dello Statuto Sociale si precisa che il Consiglio di Disciplina Nazionale svolge il compito di controllo della conformità alle norme dello Statuto Sociale e del Regolamento Sociale Generale dei provvedimenti emessi in grado di appello dal Consiglio di Disciplina Regionale.

Allo stesso dovranno pervenire, entro quarantacinque giorni dall'effettiva e comprovata conoscenza da parte del destinatario, i ricorsi, redatti per iscritto e con specificazione le singole motivazione, avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio di Disciplina Regionale.

Il Consiglio di cui al presente articolo vaglierà dapprima l'ammissibilità del ricorso ed in caso negativo ne darà comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Disciplina Regionale ed al Coordinatore della Sezione Comunale ove il socio cui si riferisce il provvedimento disciplinare è iscritto; il rigetto renderà definitivo il provvedimento impugnato.

In caso di accoglimento del ricorso il Consiglio di Disciplina Nazionale inviterà il Presidente del Consiglio di Disciplina Regionale che ha emesso il provvedimento a prendere posizione, sempre per iscritto e articolando su ogni singolo punto, circa il ricorso in esame.

Concluse le attività di cui sopra il Consiglio di Disciplina Nazionale depositerà il proprio giudizio entro sessanta giorni.

il Consiglio di Disciplina Nazionale interverrà anche per dirimere le controversie insorte tra gli organi nazionali o per prevenirne l'insorgere.

Nel caso in cui le controversie di cui al comma precedente vedano coinvolta il Consiglio di Disciplina Nazionale la competenza a decidere è dell'Assemblea Nazionale che emetterà provvedimento definitivo sia di merito che di legittimità.

Avverso le decisioni emesse in grado di appello dal Consiglio di Disciplina Nazionale è ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale che avrà le medesime funzioni e poteri del Consiglio di Disciplina Nazionale in sede di legittimità. I provvedimenti emessi in tal caso dall'Assemblea Nazionale saranno definitivi e inappellabili sia nel merito che per la legittimità.

Art. 34

DELIBERA DEGLI ORGANI SOCIALI

Le deliberazioni degli organi sociali devono essere prese con l'intervento della meta più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o voto segreto, hanno luogo sempre a voto segreto (con modalità stabilite dall'organo che procede a votazione) quando si tratta di questioni inerenti a

persone.

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non è computato chi, avendo interesse personale nella materia trattata, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 35

REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali di qualsiasi livello possono emanare un Regolamento che disciplini la vita interna dell'organo.

Detti regolamenti dovranno essere immediatamente comunicati ai rispettivi Consigli Nazionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, il Consiglio di Disciplina Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale avranno diritto di veto nei confronti dei regolamenti approvati dai rispettivi organi inferiori.

Titolo IV°

Organizzazione interna

Art. 36

COMMISSIONE TECNICA

Il Consiglio Direttivo Comunale, ogni qualvolta necessiti, nomina una commissione tecnica di esperti in materia automobilistica, presieduta dal Presidente, per eventuali acquisti di mezzi, per eventuali trasformazioni da apportarsi agli stessi o per lavori di riparazione di una certa entità. Di questa commissione deve far parte l'Ispettore ai mezzi.

A conclusione del suo mandato, la commissione tecnica redigerà regolare verbale che trasmetterà al Consiglio Direttivo Comunale.

Art. 37

FUNZIONAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Al Responsabile del Servizio competono tutti i servizi di protezione civile, pronto soccorso e ausiliari. Il Responsabile del Servizio provvede a trascrivere i rapporti di servizio, aggiorna, sugli appositi moduli forniti dalla Segreteria, i dati statistici del movimento dei mezzi, i km percorsi dagli stessi, la qualità dei servizi, la quantità del carburante consumato, controllano l'importo delle oblazioni ricevute nello svolgimento dei servizi e provvedono agli eventuali recuperi e ad incassare le stesse. I superiori compiti possono essere svolti anche su moduli telematici che devono però garantirne l'immodificabilità.

Art. 38

SOCI VOLONTARI

I soci volontari addetti ai servizi, dipendono dal Responsabile del servizio che risponde dell'esatta osservanza delle attività svolte singolarmente:

1. Le prestazioni di attività svolte in favore dell'Organizzazione di qualunque genere, s'intendono come assolvimento di doveri sociali, liberamente e volontariamente assunti;
2. Tali servizi non danno mai luogo al diritto di chiedere o di ottenere remunerazione alcuna;
3. I soci non devono mai chiedere né accettare ricompense dai privati per le loro prestazioni. Le eventuali oblazioni che, sotto qualunque forma, ricevessero nell'adempimento del loro servizio, dovranno essere versate immediatamente al C.D.C.;
4. Dovendosi effettuare servizi fuori città, il Responsabile del Servizio provvederà alle spese di vitto dei soci componenti la squadra, presenterà poi dettagliata nota delle spese sostenute;
5. Alle telefonate risponde il Responsabile del Servizio, o chi per lui, il quale provvede in merito;
6. Nei servizi il Responsabile del Servizio prenderà posto a fianco dell'autista o comunque in quel posto dove egli ritenga necessaria la sua presenza;
7. È dovere del Responsabile del Servizio, quando si accorge che un socio durante il servizio non sia in condizioni normali, di allontanarlo;
8. Durante i servizi di qualsiasi tipo i soci terranno il massimo riserbo, limitandosi a fornire al medico e al personale ospedaliero i chiarimenti di cui saranno richiesti;

9. I soci in servizio devono attenersi alle disposizioni del Responsabile del Servizio; devono evitare discussioni, tenere il più scrupoloso silenzio e educato contegno ed una condotta consona al delicato servizio che compiono;
10. Il rapporto di servizio è redatto e sottoscritto dal Responsabile del Servizio, il quale ha il dovere di compilarlo in tutte le sue parti con tutte quelle notizie che possono interessare il C.D.C. Qualora non possa redigere il rapporto questo sarà redatto da altro socio che ha partecipato al servizio e dovrà essere menzionato il motivo per cui il Responsabile del Servizio non ha redatto il rapporto. Il Responsabile del Servizio, o chi per lui, è tenuto a consegnare appena rientrato tale rapporto, ed eventuali oblazioni, al C.D.C.;
11. Ai soci è proibito sostituirsi in qualunque servizio privato o in via di essere richiesto alla "Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia" o a parteciparvi senza accordi con la il Coordinamento Comunale;
12. Il servizio notturno inizia alle ore 23.00 e termina alle ore 7.00 (salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo). Può essere costituito da squadre fisse o a turno, a seconda della disponibilità dei soci. Il Responsabile del Servizio di notturna deve osservare le disposizioni del C.D.C.; i soci quelle impartite dal Responsabile del Servizio;
13. Subito dopo l'ammissione, i soci dovranno svolgere un servizio di centralinisti e frequentare i corsi d'addestramento organizzati dal C.D.C. e/o dal Direttore Sanitario (per i corsi di primo soccorso). I soci saranno ammessi a svolgere servizio sui mezzi di Protezione Civile e di soccorso e sugli altri mezzi dell'Organizzazione durante il corso come tirocinanti e dopo aver frequentato i corsi e superato gli esami. Il C.D.C. e il Direttore Sanitario potranno ammettere al servizio sui mezzi quei soci già in possesso di titoli o attestati che comprovino la loro idoneità a prestare servizio. Il Consiglio Direttivo Comunale verificherà i titoli e i requisiti di cui sopra presentati dai soci.

Art. 39

AUTISTI VOLONTARI

Tutti i soci in possesso di patente di guida atta alla conduzione degli automezzi, possono presentare domanda al C.D.C: per essere ammessi a far parte degli autisti volontari purché abbiano compiuto il ventunesimo anno di età ed abbiano almeno un anno di esperienza di guida.

Il fatto di essere autisti volontari non li dispensa dal prestare servizi ordinari.

In tutte le prestazioni richieste ai soci ed agli autisti volontari dal Consiglio Direttivo che comportassero spese in proprio, il Tesoriere provvederà ai rispettivi rimborsi previa esibizione di regolare fattura o apposito mandato di pagamento rilasciato dagli uffici interessati.

Tutti gli autisti in servizio sono agli ordini del Responsabile del Servizio.

Tutti gli autisti che rivestono il titolo di Responsabile del Servizio, assumeranno il comando della squadra, qualora la stessa ne fosse sprovvista.

In caso d'incidenti o sinistri che vedono coinvolti i mezzi dell'Organizzazione, l'autista volontario dovrà redigere relazione particolareggiata sull'incidente, al rientro dal servizio.

Il C.D.C., nell'attesa di accertare le colpe del sinistro, potrà disporre la sospensione dalla guida dell'autista; accertate le responsabilità il Coordinatore prenderà le decisioni opportune.

In tutti i casi di violazione al codice della strada che non fossero giustificate da particolari esigenze di servizio, l'autista ne è responsabile e sarà deferito al Consiglio di Disciplina Comunale che provvederà in merito.

Titolo V°

Provvedimenti nei confronti dei soci

Capo I°

Attività su istanza

Art. 40

DIMISSIONI E CAMBIO DI CARICA SOCIALE

Il socio che intende dimettersi dall'Organizzazione deve presentare le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo Comunale su modulo predisposto dalla Segreteria.

Coloro che vorranno cambiare carica sociale dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo Comunale su modulo predisposto dalla Segreteria.

Il passaggio da socio junior a socio effettivo è automatico al compimento del 18° anno d'età.

La Segreteria curerà di segnare nel registro dei soci il passaggio automatico da socio junior a socio ordinario, dandone immediata comunicazione e facendolo presente al Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva a tale passaggio.

Capo II°

Provvedimenti sanzionatori

Art. 41

Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio di Disciplina Comunale potrà infliggere ai soci colpevoli sono le seguenti:
 - a. Censura semplice;
 - b. Censura grave;
 - c. Sospensione con un massimo di trenta giorni;
 - d. Sospensione fino ad un anno;
 - e. Perdita della carica sociale o titoli;
 - f. Radiazione;
 - g. Espulsione;
2. La censura semplice e grave, consiste nel richiamare il socio all'osservanza dei propri doveri;
3. La sospensione consiste nel divieto a prendere parte ai servizi di guardia e di assistenza e dal frequentare la sede. Durante il periodo di sospensione dovranno essere pagate regolarmente le quote sociali;
4. La perdita della carica sociale o titoli sarà applicata ai colpevoli che incorressero per due volte nella sospensione o in altre gravi punizioni. La decisione di un eventuale reintegro spetterà sempre al Consiglio Direttivo Comunale;
5. La radiazione viene applicata qualora il socio si rendesse reticente di gravi omissioni o inadempienze. Viene considerata inadempienza anche il rifiuto a prestare servizio presso l'Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia e contemporaneamente il volontario si rende disponibile a prestare servizio presso altra Organizzazione di Volontariato o P. A. che operi nel medesimo campo di attività;
6. L'espulsione viene comminata ai sospesi che si rechino a prestare servizio presso altre Organizzazioni di Volontariato, P.A. o C.R.I.

Saranno sottoposti ad espulsione anche i soci colpiti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria per reati non colposi.

Saranno altresì espulsi coloro che fanno uso frequente di sostanze stupefacenti o d'alcool e che rifiutano di sottoporsi a cure di disintossicazione.

7. I soci che per qualsiasi ragione fossero espulsi, perderanno ogni diritto di riconoscimento per opere e servizi precedentemente prestati;
8. Non potranno essere riammessi nell'Organizzazione i colpiti da provvedimenti di espulsione, a seguito di sentenze giudiziarie per reati non colposi passati in giudicato;
9. Il sottoposto a provvedimenti disciplinari non può dimettersi.

Art. 42

PUNIZIONI GRAVI

Le sanzioni di cui alle lettere f. e g. dell'articolo 41 comma 1 è la più grave e viene applicata oltre ai

casi stabiliti nell'art. 41 commi 6 per i seguenti motivi:

1. Offesa alla bandiera sociale, distruzione di fronte a terzi della tessera e dei distintivi sociali;
2. Appropriazione indebita o sottrazione di oblazioni destinate all'Organizzazione;
3. Rifiuto di prestare servizio senza giustificato motivo;
4. Danneggiamento volontario di mezzi di soccorso e di immobili e arredi sociali;
5. Falso in scrittura;
6. Stato d'ubriachezza molesta e ripugnante, turpiloquio e bestemmia;
7. Mancato rispetto di soci, in particolare di coloro che rivestono cariche sociali;
8. Apprezzamenti diffamatori dei soci dell'Organizzazione;
9. Tutto quando può danneggiare moralmente e materialmente l'Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia.

Art. 43

COMPORTAMENTO DEI SOCI PUNITI

Gli espulsi, i radiati ed i sospesi che continuassero a frequentare arbitrariamente la sede, saranno invitati dal Presidente o da qualsiasi componente gli organi sociali, a rispettare le norme vigenti.

Se dopo ciò insistessero a frequentare la sede, saranno deferiti alle autorità di P. S.

I sospesi che dimostrassero insubordinazione, verranno espulsi quali elementi indesiderabili.

Per i reati di cui ai numeri 2., 4., 5., 8. e 9. dell'art. 42, il Consiglio Direttivo Comunale si riserva di presentare denuncia all'autorità giudiziaria.

I membri del Consiglio di Disciplina Comunale, nell'espletamento del loro mandato, saranno tutelati oltre che dal Consiglio Direttivo, dall'autorità costituita.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina Comunale potrà intervenire su invito del Coordinatore del Consiglio Direttivo alle sedute consiliari con voto consultivo.

Ai sospesi verrà ritirata la tessera sociale ed il tesserino di riconoscimento per tutta la durata della sospensione; la tessera ed il tesserino verranno ritirati definitivamente agli espulsi e ai radiati.

Capo III°

Provvedimenti premiali

Art. 44

PREMIAZIONI

Le premiazioni dei soci sono triennali.

La data di ognuna di esse è fissata dal Consiglio Direttivo Comunale in seduta consiliare.

Nelle premiazioni si seguono le seguenti norme:

PER SERVIZI

- . Diploma di medaglia d'oro GRANDE: 12 punti
- . Diploma di medaglia d'oro PICCOLA: 10 punti
- . Diploma di medaglia d'argento: 8 punti
- . Medaglia di bronzo: 6 punti
- . Encomio: 4 punti.

Un punto = 50 ore di servizio. Le ore di servizio esterne e notturne valgono doppio.

Art. 45

DISTINTIVO D'ONORE

Tutti i soci, esclusi gli onorari, che abbiano maturato il 30° anno d'anzianità sociale, quali effettivi, saranno insigniti del diploma di distintivo d'onore.

Tale distintivo è di diritto di tutti i soci fondatori.

Titolo VI°

Comportamenti sociali, tutela dei volontari e personale

Capo I°

Comportamento dei soci

Art. 46

CONTEGNO DEI SOCI NEI LOCALI

Nella sede sociale i soci tutti devono entrare decentemente vestiti.

Essi devono tenere un contegno ordinato e educato.

Deve sempre regnare fra tutti la massima cordialità e disciplina.

Nei locali sociali sono tassativamente proibiti gli schiamazzi e i comportamenti offensivi per il decoro e la morale; il turpiloquio e la bestemmia, l'ubriachezza, le discussioni e le manifestazioni di carattere politico, il gioco d'azzardo.

È vietato entrare nei locali sociali con armi d'ogni genere.

Capo II°

Tutela dei volontari

Art. 47

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia deve sempre essere assicurata contro eventuali infortuni che capitassero ai soci nell'esercizio delle loro funzioni di protezione civile, di pronto soccorso e d'assistenza.

L'assicurazione è stipulata, secondo le vigenti leggi, con enti assicuratori di fiducia scelti dal Consiglio Direttivo Comunale.

Negli eventuali infortuni che capitassero nell'esercizio e per prestazioni sociali, gli infortunati dovranno immediatamente informare il Segretario (o chi per lui) che provvederà ad esperire le pratiche e ne informerà il Coordinatore.

L'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni emanate dall'assicuratore.

Eventuali mistificatori o autolesionisti saranno passibili delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

Capo III°

Personale esterno

Art. 48

PERSONALE STIPENDIATO

Il personale stipendiato deve attenersi alle mansioni affidategli dall'Organizzazione.

Detto personale è alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo e, per quanto concerne il suo servizio, del Responsabile del Servizio.

Nessun socio è autorizzato ad impartire ordini al personale stipendiato.

Titolo VII°

Rappresentanza e commemorazione

Art. 49

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le rappresentanze dell'Organizzazione che si recano a pubbliche manifestazioni fuori dal territorio comunale in cui ha sede l'organo rappresentato, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e per un numero non superiore a 4 persone.

Per le eventuali spese di vitto e alloggio, il Tesoriere si riserva di stabilire l'importo di volta in volta.

L'invio di rappresentanza sociale deve sempre essere preventivamente approvato dal C.D.C.

Alle rappresentanze ufficiali dell'Organizzazione potranno unirsi anche quei soci che lo desiderassero, purché a loro spese.

Art. 50

ONORANZE FUNEBRI

Quando l'Organizzazione sia informata in tempo dell'avvenuto decesso di un socio, il C.D.C. presenzierà con la bandiera sociale ai funerali, provvederà ad inviare ai congiunti dell'estinto le

condoglianze dell'Organizzazione.

Inoltre il C.D.C. è autorizzato a prendere tutte quelle iniziative che attestino la più sentita partecipazione al cordoglio per la perdita del socio o di parente entro il I grado.

Titolo VIII°

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Regolamento Sociale Generale avrà durata illimitata.

Le proposte di eventuali modifiche dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo Nazionale per iscritto, da almeno tre Consigli Direttivi Regionali, da 10 Consigli Direttivi Comunali o da 100 soci aventi diritto di voto.

Nella domanda dovrà essere specificato il testo delle modifiche da apportare.

Tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale all'uopo convocato entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva inoltre la facoltà di apportare al presente Regolamento Sociale Generale tutte le modifiche che ritiene opportune anche senza richiesta dei soci.

Il Segretario Nazionale provvederà ad inserire nel Regolamento le modifiche apportate al Regolamento Sociale Generale dopo l'approvazione del Consiglio.

Art. 52

CESSAZIONE

Le singole Sezioni Comunali della O.N.V.G.I. potranno sciogliersi solamente quando l'esiguo numero dei soci iscritti non potrà più corrispondere agli scopi per i quali fu costituita la sezione.

Si provvederà allo scioglimento dei Coordinamenti Regionali laddove non siano più presenti, nell'ambito regionale, sezioni della O.N.V.G.I.

L'Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia si scioglierà del tutto quando non vi saranno sezioni comunali.

Il patrimonio residuo di ogni singola sezione, quello dei Coordinamenti Regionale e del Coordinamento Nazionale verranno devoluti secondo le norme contenute nello Statuto Sociale.

Art. 53

Regolamenti

Ogni livello dell'O.N.V.G.I. potrà emanare regolamenti che disciplinino singoli settori di attività locali.

Detti regolamenti dovranno essere stilati e approvati dai Consigli Direttivi ed entreranno in vigore solo dopo il visto di conformità e l'approvazione definitiva del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 54

RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni che di volta in volta saranno emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 55

DISPOSIZIONE FINALE

Le norme contenute nel presente Regolamento Sociale Generale valgono per ogni livello dell'Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d'Italia, così si intendono da applicare agli

organi sociali di ciascun livello le regole e i precetti qui contenuti.

Il presente Regolamento Sociale, composto di 56 articoli è stato letto ed approvato dal Consiglio Direttivo svoltasi il 23/10/2016 a Campofelice di Roccella.

Esso entrerà in vigore subito dopo la a sua approvazione.

Le eventuali modifiche saranno apportate secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, ed entreranno in vigore, salvo diverse disposizioni, quindici giorni dopo l'approvazione.

Una copia del presente Regolamento, con le eventuali modifiche approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, firmata da tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, sarà gelosamente custodita nella sala della Presidenza Nazionale e fungerà da originale.

Ogni volta che saranno apportate modifiche al Regolamento, il Segretario Nazionale provvederà a stampare la nuova copia del medesimo, provvedendo, nei casi opportuni, ad una nuova numerazione degli articoli, e a farla firmare a tutti i Consiglieri Nazionali.

La nuova copia, firmata da tutti i Consiglieri Nazionali, sostituirà la precedente come originale.

Le copie autentiche del Regolamento Sociale Generale potranno essere richieste al Segretario Nazionale che ne attesta la conformità all'originale; le copie dello statuto vanno richieste secondo le leggi vigenti.

Campofelice di Roccella, li 23/10/2016

I Componenti del C.D.C.
